

572

Consigli, e Mag^{ti}. Quella de' Nobili nel Breveviato piantava p^o fon-
damento, che il poter definitivo risiedeva unicamente nei Consigli, e che
tutte le Coppe dei Patrij erano demandate al Sto C. di X. dalla Leg-
ge 1628. 25. Feb. Però stabiliva che da questo dovevano Coni^omettoli
suoi opere Congiutte, e delegate. Lasciava nondimeno al Tribunale
degl' Inquisitioni la facultà dell' Arresto, e del Castigo annuo nel modo
desso di sopra, p^o li delitti di poco momento, ma con l'obbligo di rife-
rire nello spazio di due mesi se esigessero pena maggiore. Aggiunge
però che quelli, che si trovavano sottoposti alla sua Censura, fossero
esclusi dalle Bahonazioni del M. C. L' esigea circa le materie civili
richiamava all' osservanza le antiche Leggi del M. C. e del C. di X.
che impedivano a questo Corpo il prenderne ingerenza. Aggiunge solenne-
mente il nome anco degl' Inquisitioni, specificatamente, e alcuni modi p^o assie-
rare l' esecuzione. . . Quella delle funzioni Magisterali Andava ad assi-
curare l' esercizio libero della loro incombenza agli altri Consigli, e Mag^{ti},
senza poter esser impediti ne dal C. di X. ne dai Capitoli, ne degl' Inqui-
sitioni, al qual fine rinnovava agli Amrogatori la facultà d' intermettere,
ricevuta già dalle leggi 1582. e 1705. del M. C.

Fatte copiare segretamente dal Franciosi queste esige, ed amiate
a Venezia il Zeno, desiderò il Malipiero di tenere nel giorno di 31.
Ebre in propria Casa una Conferenza con ero Zeno alla quale volle
presente il Medesimo Franciosi. Fino allora non passava tra' li due
Contraoni alcuna stretta unione, e il Malipiero vedeva suo^o sul par-
tito che doveva prendere, perché si ritrovava combattuto dai maneggi
di due Contraoj partiti. Preferiva di non voler dirigere i suoi pen-
sieri, se non al bene della Repub.^{ca}, e però desiderava ardentemente co-
municarli col Zeno, e poscia al Primari, l'amicizia, e il raro talento
de quali teneva in molto pregio. In questa Conferenza dunque col
Zeno pareva che ambedue convenissero in un medesimo oggetto, di regolare
tra' limiti loro l' autorità degl' Inquisitioni sopra il castigo de Nobili,
per togliere i pericoli, che erano figurati; ma ognuno caminava p^o di-
versa via. Il Malipiero sarebbe disposto a non operare molte facultà, di castigo
di Castigati, e diritto proprio, e dava segni di non fidarsi tanto lontano
dalla opinione dei re, qualora vedesse assicurata nei Consigli di 40. la
libera amministrazione della Giustizia Civile. Il Zeno, che riputava
questo